

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Leasing Strumentale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Danni in forma All risks o rischi nominati e Responsabilità civile della proprietà, ad enti oggetto di locazione finanziaria (contratto di leasing).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni agli enti
 - in forma completa: Tutti i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
 - in forma limitata a rischi nominati: I danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti da incendio, eventi atmosferici e furto oppure da incendio ed eventi atmosferici.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile della proprietà: I danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà degli enti assicurati.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Danni agli enti:
 - beni di uso personale e non professionale;
 - veicoli e mezzi di trasporto targati;
 - natanti e aeromobili;
 - containers;
 - attrezzature di varo o operanti nel sottosuolo;
 - macchine sperimentali o prototipi.
- ✗ Sezione Responsabilità Civile: I danni causati a terzi in relazione all'utilizzo del bene assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Danni ai beni: l'assicurazione vale per i danni ai beni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale per i danni da beni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, il riscatto dell'ente o l'annullamento del contratto di leasing. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle condizioni di assicurazione.

Quando sottoscrivi il contratto hai inoltre il dovere di consegnare il contratto di locazione finanziaria (contratto di leasing).



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio dell'1%.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza oppure, se antecedenti, al momento in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- il riscatto del fabbricato assicurato;
- la risoluzione o cessazione del contratto di leasing.

L'assicurazione ha durata pari alla durata del contratto di locazione finanziaria.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione né prevede la possibilità di sospendere le garanzie, salvo benessere dell'Assicurato (il locatore); di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di recesso

Nel contratto, che è sempre di durata poliennale, puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza, previo benessere dell'assicurato (la società di leasing)

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Leasing Strumentale"

20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia)
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.


Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it <<http://www.allianz.it>> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):


- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 4.867.921
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 189%.


Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente	
Sezione Danni agli Enti	Garanzia "Tutti rischi" La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso . Garanzia prestata per enti nuovi di fabbrica.
	Garanzia "Limitata A" – Rischi nominati La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; sviluppo di fumo; opere di spegnimento e salvataggio; superamento del muro del suono; vento, pioggia, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta; alluvione, inondazione, allagamento; valanghe e caduta massi; furto, tentato furto e rapina.
	Garanzia "Limitata B" - Rischi nominati La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; sviluppo di fumo; opere di spegnimento e salvataggio; superamento del muro del suono; vento, pioggia, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta; alluvione, inondazione, allagamento; valanghe e caduta massi.
Sezione Responsabilità Civile della proprietà	La copertura vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti ad animali o cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla proprietà degli enti assicurati.
<i>La Garanzia Completa, la Garanzia Limitata A e la Garanzia Limitata B sono alternative fra di loro, ovvero non sono concedibili contemporaneamente.</i>	

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Danni agli enti	
Maggiori costi per trasporti aerei	L'Impresa indennizza i maggiori costi sostenuti per i trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile di "danno agli enti assicurati"
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici/dolosi	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi.
Lavoro straordinario	L'Impresa risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile di "danno agli enti assicurati".

Impianti e apparecchiature ad impiego mobile	L'Impresa indennizza i beni assicurati anche durante il loro spostamento con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Città dei Vaticano, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza; • tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione; • il loro trasporto sia necessario e in connessione con l'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.
Terremoto	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da terremoto - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio conseguenti al terremoto stesso.
Terrorismo e sabotaggio organizzato	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
Condizioni Particolari	
Colpa grave	L'Impresa indennizza i danni materiali diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la Polizza anche se causati da colpa grave del Contraente, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Sezione Danni agli enti <ul style="list-style-type: none"> • Enti che non siano installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni sezione Danni valide per tutte le forme di garanzia (completa, limitata A, limitata B)	
Esclusioni generali	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra, insurrezione, da occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, da sequestri, occupazione militare, da invasione; • da inondazione o allagamento provocati dal mare, anche se derivati da uragano o tempesta o qualsiasi altra causa; • causati da cedimenti o franamento del terreno; • causati da maremoto o eruzione vulcanica; • causati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, o delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge; • dovuti ad ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento; • causati da esplosione e/o scoppio provocati da ordigni esplosivi; • causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive; • causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;

	<ul style="list-style-type: none"> • indiretti da qualsiasi causa originati. <p>Sono inoltre esclusi i danni la cui riparazione rientra normalmente nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.</p> <p>Sono inoltre esclusi, salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni, i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi; • causati da atti di terrorismo o di sabotaggio, • causati da terremoto, inondazione o alluvione; <p>causati o agevolati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, o delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.</p>
Esclusioni Cyber Risk	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; • impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: <ul style="list-style-type: none"> • riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; • acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; • acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. • danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto); • violazione della Legge 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. <p>Non sono altresì compresi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; <p>anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.</p>

Esclusioni Sezione Danni per la garanzia Completa	
Esclusioni danni per la forma di garanzia completa	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di guasto meccanico e/o elettrico agli enti per i quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 Dicembre dell'anno di costruzione; • di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; • per gli enti che per loro natura e costruzione sono posti all'interno di fabbricati, da grandine, acqua, sabbia o polvere dovute a uragani o bufere o tempeste, a meno che grandine, acqua, sabbia o polvere non siano penetrate negli immobili attraverso rotture, brecce o fenditure provocate al tetto o alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei sopraindicati eventi atmosferici; • di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; • attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza; • per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore degli enti assicurati; • causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati; • a tubi o valvole elettronici di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti degli enti assicurati; • ai conduttori elettrici esterni agli enti assicurati; • al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, filtri e fluidi in genere, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti degli enti assicurati. • di fenomeno elettrico quando l'origine del danno non è esterna e quando l'impianto elettrico e/o di messa a terra non è a norma di legge oppure non esistono i dispositivi di protezione dedicati. <p>Sono inoltre esclusi i danni al macchinario e all'attrezzature di cantiere se causati o derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da guasti meccanici e/o elettrici; <p>dalle operazioni di carico, scarico e trasporto effettuate al di fuori del loro luogo di impiego.</p>
Esclusioni Sezione Danni per le sole garanzie limitata A e limitata B	
Esclusioni danni per le garanzie limitate A/B	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; • causati all'ente assicurato da esplosione e scoppio originati da usura, corrosione o difetti di materiale.
Esclusioni Sezione Danni per enti specifici	
Esclusioni danni a beni di impiego mobile	<p>Sono esclusi i danni ad impianti e apparecchiature ad impiego mobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di rottura dei filamenti di valvole o tubi, di graffiatura o rottura di lenti nonché di scollamento delle stesse dagli obiettivi; • di furto durante il loro trasporto su autoveicoli se il veicolo non sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati e non sia provvisto di tetto rigido.

Esclusioni Sezione Danni per specifiche opzioni	
Esclusioni inondazioni, alluvioni, allagamenti di centrali idroelettriche	Sono esclusi i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento ed impantanamento a centrali idroelettriche, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, di carcasse di turbine idrauliche o pompe e questo indipendentemente dagli eventi che hanno originato il danno.
Esclusioni scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici/dolosi	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di furto; • causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli impianti e apparecchiature assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Esclusioni terremoto	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> • da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati.
Esclusioni terrorismo	Sono esclusi i danni direttamente od indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica.
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile della proprietà	
Esclusioni generali	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • i danni, di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso degli enti assicurati; • i danni a eventuali altri enti dati in locazione dall'Assicurato; • i danni da furto; • tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione; • i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalla legge in vigore; • i danni da inquinamento in genere; • i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore degli enti assicurati; • i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. • i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi compresi la distruzione e il deterioramento di prodotti; • i danni da amianto; • i danni da campi elettromagnetici.

Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile della proprietà: Non sono considerati terzi: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi; le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Danni	
Per gli eventi indennizzabili a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro, salvo dove diversamente indicato nella scheda di polizza, ed è previsto, per alcuni di essi, un limite di indennizzo	
Maggiori costi per trasporti aerei	Limite di indennizzo Franchigia e/o Scoperto
Impianti ad impiego mobile	Limite di indennizzo Franchigia e/o Scoperto
Fenomeno elettrico	Limite di indennizzo
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Lavoro straordinario	Limite di indennizzo Franchigia e/o Scoperto
Terremoto	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Terrorismo	Limite di indennizzo Franchigia e/o Scoperto
Alluvione, inondazione, allagamento	Limite di indennizzo Franchigia e/o Scoperto
Sezione Responsabilità Civile della Proprietà	
Per qualsiasi danno a cose risarcibile a termini della sezione Responsabilità Civile è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima.	

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Franchigia prevista in Polizza per la causale di danno: 150,00 euro
- Importo liquidato al Contraente: 4.850,00 euro

Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
- Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: 0,00 euro
- Importo liquidato al Contraente: 3.750,00 euro
(così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro)

Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Scoperto previsto in polizza per la causale di danno: 25%
- Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: 250,00 euro
- Importo liquidato al Contraente: 3.750,00 euro
(così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro)

L'importo % dello scoperto (1.250,00 euro) è superiore all'importo del minimo scoperto (250,00 euro), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo % dello scoperto.

Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%
 - Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: 2.000,00 euro
 - Importo liquidato al Contraente: 3.000,00 euro
(così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro)
- L'importo % dello scoperto (1.250,00 euro) è inferiore all'importo del minimo scoperto (2.000,00 euro), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo del minimo scoperto.

Danno indennizzabile per evento sociopolitico (unico sinistro dell'anno): 500.000,00 euro

- Somma assicurata in Polizza: 600.000,00 euro
- Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
- Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
- Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: 1.000,00 euro
- Importo liquidato al Contraente 420.000,00 euro così calcolato:
 - Danno indennizzabile: 500.000,00 euro a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero 50.000,00 euro. L'importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero 1.000,00 euro) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo. L'importo così ottenuto (ovvero 450.000,00 euro) è superiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero 420.000,00 euro), pertanto verrà indennizzato l'importo che raggiunge il Limite di indennizzo fissato in polizza, ovvero 420.000,00 euro.


Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro nr. 1 dell'anno): 200.000,00 euro


- Somma assicurata in Polizza: 600.000,00 euro
- Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata
- Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
- Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: 1.000,00 euro
- Importo liquidato al Contraente 180.000,00 euro così calcolato:
 - Danno indennizzabile: 200.000,00 euro a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero 20.000,00 euro. L'importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero 1.000,00 euro) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo. L'importo così ottenuto (ovvero 180.000,00 euro) è inferiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero 420.000,00 euro), pertanto, per il primo sinistro, verrà indennizzato l'importo ottenuto sottraendo al danno indennizzabile lo scoperto fissato in Polizza, ovvero 180.000,00 euro.


Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro nr. 2 dell'anno): 400.000,00 euro


- Somma assicurata in Polizza: 600.000,00 euro
- Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno
- Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: 1.000,00 euro
- Importo liquidato al Contraente 240.000,00 euro così calcolato:
 - Danno indennizzabile: 400.000,00 euro a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero 40.000,00 euro. L'importo dello scoperto del 10% è superiore al minimo previsto (ovvero 1.000,00 euro) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo.
L'importo così ottenuto (ovvero 360.000,00 euro) è inferiore al Limite di indennizzo per sinistro, ma, sommato all'indennizzo precedentemente liquidato, supera il Limite di indennizzo per anno del 70% della somma assicurata (ovvero 420.000,00 euro).
Pertanto, per il secondo sinistro, verrà liquidato l'importo residuo della capacità di indennizzo per tale causale di sinistro (ovvero 420.000,00 euro a cui si sottrae la precedente liquidazione del sinistro nr. 1 per 180.000,00 euro) pari ad 240.000,00 euro.
In caso di ulteriore sinistro nel medesimo anno causato da evento sociopolitico, essendo già stato saturato il Limite di indennizzo del 70% della somma assicurata, l'Impresa non indennizzerà alcun importo.


AVVERTENZA: Se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare avviso all' Agenzia a cui è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Inoltre, per i danni causati da incendio, furto e rapina, atti presumibilmente dolosi, deve anche fare, entro i cinque giorni successivi, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa.
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti / strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell'Art. 2952 Cod.Civ .
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio se il Contraente installa le apparecchiature assicurate in un fabbricato non completamente a norma per quanto concerne le disposizioni di Legge in materia Antincendio), del riscatto dell'ente o dell'annullamento del contratto di leasing, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.</p> <p>Recesso dalle singole garanzie Nei casi in cui sia consentito il recesso dalle seguenti opzioni previste all'interno della sezione Danni : Scioperi, sommosse, tumulti popolari ,atti vandalici e dolosi; Terrorismo e sabotaggio organizzato; Terremoto l'Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ad aziende che acquistano beni strumentali in leasing per lo svolgimento della propria attività	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 17%	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>

	<p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A., la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione contro i danni

Leasing Strumentale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 270 - 20/07/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurato/Locatore: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Beni strumentali: quei beni, di seguito definiti enti, di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio.

Contratto di assistenza tecnica: l'accordo contrattuale scritto tra il Contraente o l'Assicurato e il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamenti tecnologici dell'impianto, riparazione di danni o disturbi (compresi parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause accidentali ed impreviste.

Conduttore: il locatario degli enti assicurati.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia: l'importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico del Contraente.

Impianto: il complesso di beni strumentali o apparecchiature elettricamente e meccanicamente coordinati al fine di ottenere un determinato prodotto o servizio.

Impiego mobile (apparecchiature ed impianti ad impiego mobile): apparecchiature od impianti che per svolgere la loro funzione cui sono destinati possono essere utilizzati in luoghi diversi oppure possono essere installati su mezzi di trasporto.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo per la prestazione delle garanzie assicurative.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto: la percentuale di importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. COSA SI ASSICURA	3
■ SEZIONE I - GARANZIA PER I DANNI AGLI ENTI	3
■ SEZIONE II - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	6
2. CONDIZIONI SPECIALI (Sempre Operanti)	7
3. CONDIZIONI PARTICOLARI	8
4. NORME GENERALI	9

Condizioni di assicurazione

1. COSA SI ASSICURA

SEZIONE I - Garanzia per i danni agli enti

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga - durante il periodo di efficacia della Polizza e secondo la tipologia di garanzia indicata nella Scheda di Polizza - ad indennizzare, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, dati in locazione dal Locatore al Conducente.

La garanzia non è operante per enti adibiti ad uso personale e a scopo non professionale.

Sono comunque esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto e movimentazione targati, containers, attrezzature di varo, attrezzature e/o macchinari agricoli, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria, macchine sperimentali o prototipi.

Attenzione: si precisa che la Garanzia Completa, la Garanzia Limitata A e la Garanzia Limitata B sono alternative fra di loro, ovvero non sono concedibili contemporaneamente.

Art. 1.2 - Garanzia Completa

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 1.3 - Garanzia Limitata A (incendio, eventi atmosferici, furto)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumo;
- opere di spegnimento e salvataggio;
- superamento del muro del suono;
- vento, pioggia, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta;
- alluvione, inondazione, allagamento;
- valanghe e caduta massi;
- furto, tentato furto, rapina.

Art. 1.4 - Garanzia Limitata B (incendio ed eventi atmosferici)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- sviluppo di fumo;
- opere di spegnimento e salvataggio;
- superamento del muro del suono;
- vento, pioggia, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta;
- alluvione, inondazione, allagamento;
- valanghe e caduta massi.

Art. 1.5 - Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie Completa (articolo 1.2), Limitata A (articolo 1.3) e Limitata B (articolo 1.4) i danni:

- a) causati da atti vandalici o dolosi, insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, da sequestri, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, da occupazione militare, da invasione;
- b) causati da guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- c) da inondazione o allagamento provocati dal mare, anche se derivati da uragano o tempesta o qualsiasi altra causa;
- d) da cedimenti o franamento del terreno;
- e) causati da terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- f) causati o agevolati da dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, o delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge;
- g) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- h) da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi;

Condizioni di assicurazione

- i) causati da esplosioni e radiazioni nucleari o da contaminazioni radioattive;
- j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- k) indiretti da qualsiasi causa originati.

Limitatamente alla garanzia Completa (articolo 1.2) **sono esclusi i danni:**

- l) da guasti meccanici e/o elettrici (ove compresi) agli enti per i quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 Dicembre dell'anno di costruzione;
- m) di deterioramento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- n) per gli enti che per loro natura e costruzione sono posti all'interno di fabbricati, da grandine, acqua, sabbia o polvere dovute a uragani o bufere o tempeste, a meno che grandine, acqua, sabbia o polvere non siano penetrate negli immobili attraverso rotture, brecce o fenditure provocate al tetto o alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei sopraindicati eventi atmosferici;
- o) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza;
- q) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore degli enti assicurati;
- r) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- s) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- t) a tubi o valvole elettronici di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti degli enti assicurati;
- u) ai conduttori elettrici esterni agli enti assicurati;
- v) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, filtri e fluidi in genere, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti degli enti assicurati.

A maggior precisazione limitatamente alle Garanzie A e B (articoli 1.3 e 1.4), **sono esclusi i danni:**

- aa) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- bb) causati all'ente da esplosione e scoppio originati da usura, corrosione o difetti di materiale.

In caso di sinistro

Art. 1.6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1914 codice civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 codice civile;
- c) fare, in caso di incendio o in caso di furto e rapina - qualora queste ultime garanzie siano prestate - o di sinistro presumibilmente doloso, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; l'Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; **non ottemperando alla richiesta dell'Impresa, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;**
- e) fornire la dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 codice civile.

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato degli enti non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e/o dall'Assicurato, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e/o l'Assicurato possono prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione - nel caso in cui sia prestata secondo quanto previsto all'articolo 1.2 "Garanzia Completa" - resta sospesa per l'ente danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette enti salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- tra due Periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 1.9 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 1.6 "Obblighi in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e il valore che gli enti assicurati avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 1.11 "Valore degli enti assicurati";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 1.8 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 1.10 - Determinazione del danno e dell'indennizzo

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo ente secondo le norme che seguono:

- nel caso di danno riparabile:
 - stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro degli enti danneggiati, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 1.11 "Valore degli enti assicurati";
 - stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere l'ente danneggiato in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinato;
 - stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo del danno si detrae dall'importo stimato come in a)2) quello stimato come in a)3), a meno che l'Impresa non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 1.6 "Obblighi in caso di sinistro" lettera d), nel qual caso il danno sarà pari all'importo stimato come in a)2).

- nel caso di danno non riparabile:
 - stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro degli enti danneggiati, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 1.11 "Valore degli enti assicurati";
 - stimando il valore dell'ente danneggiato al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo del danno si detrae dall'importo stimato come in b)2) quello stimato come in b)3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate come in a)2) sono uguali o superiori al valore dell'ente danneggiato, calcolato come in b)2).

Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e trasporti a grande velocità o aerei ed i costi di eventuali revisioni, modifiche o miglioramenti degli enti colpiti dal sinistro.

L'indennizzo è determinato detraendo dell'importo del danno calcolato come sopra le franchigie e/o gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.11 - Valore degli enti assicurati

Il valore degli enti assicurati, al momento del sinistro, e' ottenuto con i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con ente nuovo uguale oppure, se questo non fosse piu' disponibile, con un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonche' delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Il Contraente, o in sua vece l'Assicurato, deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascun ente ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo dell'ente medesimo.

Art. 1.12 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di uno o più enti, presi ciascuno separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, **l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.**

L'Impresa rinuncia tuttavia alla suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%. Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per i singoli enti, fermo quanto previsto all'articolo 4.7 "Limite massimo dell'indennizzo".

SEZIONE II - Garanzia di Responsabilità Civile

Art. 1.13 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga - sempre che la garanzia sia richiamata nella Scheda di Polizza - a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti dei massimali convenuti ed indicati nella Scheda di Polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (comprensivo di capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario degli enti assicurati, involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali o cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà degli enti assicurati, **ferma la detrazione della franchigia per danni a cose indicata nella Scheda di Polizza.**

Art. 1.14 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonche' qualsiasi parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso degli enti assicurati;
- b) i danni a eventuali altri enti dati in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalla legge in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore degli enti assicurati;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi compresi la distruzione ed il deterioramento di prodotti;
- j) I danni da amianto;
- k) I danni da campi elettromagnetici.

In caso di sinistro

Art. 1.15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 codice civile, l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Condizioni di assicurazione

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 codice civile).

Art. 1.16 - Gestione delle controversie - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

2. CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

Art. 2.1 - Garanzia furto

Relativamente alla Garanzia Completa e alla Garanzia A, per ogni sinistro di furto, tentato furto, rapina, **resta a carico dell'Assicurato lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 2.2 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 1.5 "Esclusioni", sono esclusi i danni la cui riparazione rientra normalmente nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.

Art. 2.3 - Franchigia Sezione I - Danni agli enti

Per ogni sinistro risarcibile a termini della "Sezione I - Danni agli enti", **resta a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.** Tale detrazione non si applica alle garanzie accessorie di cui alle Condizioni Particolari, se non specificatamente prevista.

Art. 2.4 - Franchigia Sezione II - Responsabilità Civile

Per ogni sinistro risarcibile a termini della Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi, limitatamente ai danni alle cose, **resta a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 2.5 - Inondazione, alluvione, allagamento di centrali idroelettriche

Ad integrazione dell'articolo 1.5 "Esclusioni", l'Impresa non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento ed impantanamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

Art. 2.6 - Macchinario ed attrezzatura di cantiere

Qualora sia operante la garanzia Completa di cui all'articolo 1.2, **l'Impresa non risponde** comunque dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici.

A deroga di quanto previsto dall'articolo 1.5 "Esclusioni" lettera j), si precisa che i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono indennizzabili a condizione che gli enti assicurati si trovino nel luogo di impiego.

Le attrezzature di cantiere ad impiego mobile sono assicurate nei luoghi di impiego entro il territorio della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.7 - Fenomeno Elettrico

I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dal fenomeno elettrico sono indennizzabili a condizione che questo sia di origine esterna e che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- gli Enti assicurati siano dotati di Dispositivi di protezione contro i danni o disturbi elettrici ad essi dedicati.

ferme restando le altre esclusioni di cui all'Art. 1.5 - Esclusioni.

Qualora in caso di Sinistro i Dispositivi di cui sopra non risultino danneggiati, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un ammontare pari al 50% dell'indennizzo medesimo con il minimo della Franchigia/minimo scoperto pari al doppio della Franchigia/minimo scoperto minimo indicato in Polizza qualora tali condizioni fosse soddisfatte.

Art. 2.8 - Vincolo

La Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato nella Scheda di Polizza quale Vincolatario, e pertanto l'Impresa si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;

Condizioni di assicurazione

- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituissero la Polizza in corso di validità;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento dei premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento dei premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla Polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza in relazione a ciascun ente assicurato.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

A - Maggiori costi per trasporti aerei

A parziale deroga dell'articolo 1.10 "Determinazione del danno e dell'indennizzo", penultimo capoverso, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari **sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** purchè tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della "Sezione I - garanzia per danni agli enti" e fermo il disposto dell'articolo 1.12 "Assicurazione parziale".

La garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

B - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi

A parziale deroga dell'articolo 1.5 "Esclusioni" comma a), l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi esclusi quelli verificatisi in occasione di furto.

Ferme restando tutte le altre esclusioni previste dall'art. 1.5 comma a), l'Impresa non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli impianti e apparecchiature assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Particolare mediante preavviso di trenta giorni.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione della Franchigia o o Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

C - Lavoro straordinario

A parziale deroga dell'articolo 1.10 "Determinazione del danno e dell'indennizzo", l'Impresa risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della "Sezione I - garanzia per i danni agli enti", **con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** e fermo il disposto dell'articolo 1.12 "Assicurazione parziale".

D - Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile

Gli impianti e le apparecchiature ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro spostamento con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario e in connessione con l'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati e sia provvisto di tetto rigido.

La garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

E - Terremoto

A parziale deroga dell'articolo 1.5 "Esclusioni" lettera e), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, agli enti assicurati causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'Impresa non indennizza i danni:

- da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare con un preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte dell'Impresa questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del Limite di indennizzo e previa applicazione della Franchigia o Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

F - Terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'articolo 1.5 "Esclusioni" lettera a), l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato con esclusione di quelli direttamente od indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica e ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste in polizza.

Per atto di terrorismo s'intende, ai sensi di questa clausola, l'uso di violenza, atto o minaccia, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da parte di una persona o un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione od organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione s'intende ai sensi di questa clausola l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Particolare mediante preavviso di 7 (sette) giorni.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non girata, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del Limite di indennizzo (da intendersi quale sub limite della Condizione Particolare B. Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi) e previa applicazione della Franchigia o Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

G - Valore allo stato d'uso

La lettera m) dell'articolo 1.5 è abrogato.

A parziale deroga dell'articolo 1.11 "Valore degli enti assicurati", il valore del ciascun ente assicurato deve corrispondere al costo di rimpiazzo con altra nuova, uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà e al deperimento per o uso altra causa.

A parziale deroga dell'articolo 1.10 "Determinazione del danno e dell'indennizzo":

- all'importo stimato come in a) 1 si applica il deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà e al deperimento per uso o altra causa;
- se la somma assicurata per ciascuna ente risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione sopraindicati, il danno viene ridotto in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il suddetto valore di rimpiazzo, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose.

H - Colpa grave

A parziale deroga dell'articolo 1.5 "Esclusioni" lettera f) la garanzia copre i danni causati con colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata.

4. NORME GENERALI

Art. 4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.2 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 4.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 codice civile.

Art. 4.4 - Durata e cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione cessa al momento del riscatto degli enti assicurati da parte del Contraente o al momento della risoluzione o cessazione del contratto di locazione per qualsiasi motivo ed in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza obbligo di disdetta da entrambe le Parti.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Essendo il presente contratto vincolato a favore dell'Assicurato (Società di Leasing) indicato nella Scheda di Polizza, la facoltà di recesso potrà essere esercitata dal Contraente solo previo accordo con l'Assicurato (Società di Leasing).

Art. 4.5 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 codice civile.

Art. 4.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 4.7 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 codice civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della Franchigia e/o dello Scoperto.

Art. 4.8 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sugli stessi enti per uno o più degli stessi rischi, **la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.**

Art. 4.9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa, salvo quanto previsto dalle norme relative alla "Sezione II - Responsabilità Civile".

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse dell'Assicurato.

Art. 4.10 - Ispezione degli enti assicurati

L'Impresa ha sempre il diritto di ispezionare gli enti assicurati **e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Art. 4.11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 1.5 "Esclusioni", lettera f).

Art. 4.12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4.14 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 4.15 - Cyber clause

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
- II. "Violazione del Sistema Informatico".